

**Ordinanza
concernente l'assicurazione nel piano di base
della Cassa pensioni della Confederazione
(OCPC 1)**

Modifica del 15 dicembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 aprile 2001¹ concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Art. 6a Unione domestica registrata

¹ L'unione domestica registrata giusta la legge del 18 giugno 2004² sull'unione domestica registrata (LUD) è equiparata al matrimonio.

² Gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata giusta la LUD sono equiparati a quelli del divorzio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 172.222.034.1
² RS 211.231

